

**Civile Ord. Sez. 3 Num. 19176 Anno 2018**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO**

**Relatore: DI FLORIO ANTONELLA**

**Data pubblicazione: 19/07/2018**

**ORDINANZA**

sul ricorso 27350-2016, proposto da:

VALE STEPHAN, POBITZER HANSJORG, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DI PRISCILLA 4, presso lo studio dell'avvocato STEFANO COEN, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato PETER WINKLER giusta procura speciale a margine del ricorso;

**- ricorrenti -**

**contro**

SCHWARZ KLAUS, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO 3, presso lo studio dell'avvocato ANGELA BUCCICO, rappresentato e difeso dall'avvocato MAURIZIO AGOSTINELLI giusta procura speciale in calce al controricorso;

2018

1286

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

POBITZER HANSJORG, elettivamente domiciliato in ROMA,  
PIAZZA DI PRISCILLA 4, presso lo studio dell'avvocato  
STEFANO COEN, che lo rappresenta e difende unitamente  
all'avvocato PETER WINKLER giusta procura speciale a  
margine del ricorso principale;

SCHWARZ KLAUS, elettivamente domiciliato in ROMA,  
LUNGOTEVERE MARZIO 3, presso lo studio dell'avvocato  
ANGELA BUCCICO, che lo rappresenta e difende  
unitamente all'avvocato MAURIZIO AGOSTINELLI giusto  
procura speciale in calce al controricorso;

**- controricorrenti -**

**nonchè contro**

ASSICURATORI LLOYD'S CHE HANNO ASSUNTO IL RISCHIO  
DERIVANTE DAL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE N. 1702432;

**- intimato -**

Nonché da:

ASSICURATORI DEI LLOYD'S ASSICURATORI che hanno  
assunto il rischio derivante dal Certificato di  
Assicurazione n. 1702432 in persona di NICOLETTA  
ANDEOTTI quale Procuratore Speciale del  
Rappresentante Generale per l'Italia, elettivamente  
domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 73, presso lo  
studio dell'avvocato ROBERTO ZAZZA, che lo  
rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIA  
CRISTINA VALAGUSSA, ANTONIO LAMIRANDA giusta procura  
speciale a margine del controricorso e ricorso

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

incidentale;

**- ricorrenteincidentale -**

avverso la sentenza n. 140/2016 della CORTE D'APPELLO  
SEZ.DIST. DI di BOLZANO, depositata il 24/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di  
consiglio del 23/04/2018 dal Consigliere Dott.

ANTONELLA DI FLORIO;



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Ritenuto che

1. Hansjorg Pobitzer e Stephan Vale ricorrono, affidandosi a tre motivi illustrati anche con memoria, per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Bolzano che, riformando la pronuncia del Tribunale, aveva parzialmente accolto la domanda proposta da Klaus Schwarz volta ad accertare la colpa professionale dei ricorrenti - consistente nella omessa presentazione della domanda di accantonamento nelle procedure esecutive delle quali erano stati officiati a seguito di un lungo e complesso contenzioso nei confronti di una società - con condanna al risarcimento dei conseguenti danni.
2. Gli intimati hanno resistito: Schwartz Klaus ha illustrato il controricorso anche con memoria.
3. La compagnia di assicurazione ha proposto, altresì, ricorso incidentale condizionato affidato a quattro motivi, depositando anche memoria ex art. 380bis cpc.

Considerato che

1. Sul ricorso principale.

Con il primo motivo, i ricorrenti deducono, ex art. 360 n° 3 cpc la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, per errata interpretazione degli artt. 528 e 551 cpc in relazione all'art. 510 cpc sulla tardività dell'intervento: assumono che la Corte territoriale aveva errato nel ritenere che la richiesta di accantonamento omessa avrebbe comunque garantito la partecipazione dello Schwarz alla distribuzione delle somme ricavate rilevando che ciò avviene a seguito dell'udienza fissata ex art. 596 cpc in favore di tutti i creditori che nel frattempo si siano muniti di titolo esecutivo, la cui graduazione doveva essere comunque osservata, dovendosi con ciò escludere che l'accantonamento potesse garantire l'immediata soddisfazione del credito.

- 1.1. Assumono che la Corte, con la statuizione censurata:

- a. aveva impropriamente definito come "termine perentorio" quello relativo alla distribuzione parziale conseguente all'accantonamento, equiparandola

erroneamente alla distribuzione effettiva ed esauriente delle somme oggetto di esecuzione;

b. aveva erroneamente interpretato il combinato disposto degli artt. 528, 551 e 510 cpc , argomentando sul collegamento fra le tre disposizioni in modo da equiparare impropriamente l'accantonamento alla distribuzione effettiva ed esauriente;

c. aveva omesso di riconoscere le somme relative ai compensi loro spettanti per le tre procedure svolte, comunque utili per lo sviluppo del procedimento esecutivo.

2. Con il secondo motivo ed il terzo motivo, i ricorrenti deducono, ex art. 360 n° 5 cpc, l'omesso esame della polizza assicurativa e della sua retroattività in applicazione della clausola "claims made" ; lamentano altresì la violazione, ex art. 360 n° 3 cpc, degli artt. 1218 e 2697 c.c in relazione all'art. 1917 c.c assumendo che rispetto a tale norma era onere della compagnia di assicurazione provare i fatti estintivi/ostativi all'operatività della polizza ; che tale onere non era stato assolto e che, pertanto, erroneamente era stata esclusa la "retroattività" della copertura assicurativa che, garantita da un contratto stipulato nel 2008, era invece applicabile a tutti i sinistri denunciati e commessi a decorrere dal 1.1.2000, fra cui anche quello in esame.

Contestano, infine, la statuizione che aveva ~~ha~~ escluso che non ci sarebbe stata la prova del danno relativamente all'esecuzione promossa nel 2008, ed assumono che la dimostrazione del pregiudizio fosse in *re ipsa* .

3. Sul ricorso incidentale condizionato degli Assicuratori dei Lloyd's.

Con il primo motivo, la ricorrente incidentale aderisce alla tesi del ricorrente principale deducendo l'erronea interpretazione, ex art. 360 n° 3 cpc , degli artt. 528 e 551 cpc in relazione all'art. 510 cpc.

Con il secondo motivo, deduce, ex art. 360 n° 4 cpc, la nullità della sentenza per omessa motivazione rispetto all'assenza di sinistri pregressi.

Con il terzo motivo, ex art. 360 n° 4 cpc, deduce l'omessa pronuncia sull'eccezione sollevata secondo cui che la polizza assicurativa era " a secondo rischio" chiedendo, in relazione a ciò che, nel caso accoglimento del ricorso principale, questa Corte pronunci ex art. 384 co 2 cpc .

Con il quarto motivo, infine, viene dedotta, ex art. 360 n° 4 cpc l'omessa pronuncia sui limiti di operatività della polizza e cioè sulla franchigia e la conseguente nullità della sentenza.

4. Il primo motivo del ricorso principale è fondato ed assorbe gli altri nonché i motivi del ricorso incidentale condizionato.

Questa Corte ha affermato il principio generale, valido anche per il caso in esame, secondo il quale "in tema di espropriazione immobiliare, è ammissibile la revoca del progetto di distribuzione di cui all'art. 596 cod. proc. civ. fino a quando esso non abbia avuto esecuzione, ai sensi dell'art. 487 del medesimo codice, vale a dire finché il cancelliere non abbia emesso i mandati di pagamento e questi non siano stati riscossi".( cfr. Cass. 23993/2012; Cass. 9285/2012 ).

4.1. Tanto premesso, pacifico l'errore professionale dei ricorrenti ( da loro stessi ammesso: cfr. pag. 15 del ricorso, punto 23 ) consistente, per ciò che interessa in questa sede, nell'omessa richiesta di accantonamento al momento della distribuzione nella procedura esecutiva avviata nel 2006 dall'avv.to Zonin sull'importo residuo del ricavato d'asta sottoposto a sequestro (su ricorso promosso da loro stessi nell'interesse dello Schwarz, con esercizio del diritto che l'art. 510 riconosce al creditore sequestrante), si rileva che l'interpretazione della Corte territoriale risulta erronea nell'aver ritenuto che (cfr. pag. 24 sentenza impugnata):

a. "intervenendo nell'esecuzione presso terzi che l'avvocato Zonin nell'anno 2006 aveva avviato contro Costruzioni SaDi Srl, "l'appellante creditore sequestrante Schwarz avrebbe potuto consolidare il diritto all'accantonamento della somma pignorata, per quanto di ragione, dimostrando la pendenza del giudizio di merito che era stato da lui promosso e chiedere l'assegnazione del termine massimo di tre anni per munirsi del titolo esecutivo";

b. "poiché tale giudizio già nel 2008 ( quindi nel triennio previsto dall'art. 510 cpc ) si è concluso con sentenza esecutiva che condannava Sadi Srl a pagargli € 343.443,84 oltre interessi e spese, è evidente che egli avrebbe potuto ottenere l'assegnazione dell'intera somma residua dopo il pagamento

dell'avv.to Zonin, creditore procedente e privilegiato che agiva per soddisfare crediti professionali”;

c. “nessun ammissibile intervento avrebbe potuto essere spiegato in quell'esecuzione, sicchè l'appellante Schwartz non avrebbe subito il concorso di altri eventuali creditori”, omettendo, tuttavia, di dar conto della collocazione degli altri intervenuti ( privilegiati e non ), descritti solo genericamente nella motivazione nella quale non viene affrontato il problema della trasponibilità del principio nell'espropriazione presso terzi.

5. Si osserva, al riguardo, che **la fattispecie prevista dall'art. 510 co 2 cpc, nella formulazione novellata dalla L. 51/2006, costituisce un principio di carattere generale ma non fornisce la garanzia di realizzo dell'ammontare del credito accantonato in attesa della formazione del titolo esecutivo, potendo intervenire nel frattempo, nella medesima procedura, creditori più titolati che non perdono affatto, in ragione dell'accantonamento, la migliore collocazione nella graduazione del loro titolo.**

**La distribuzione prevista dall'art. 596 cpc è speciale rispetto a quella disciplinata dall'art. 510 cpc ma non la innova affatto. In caso di pluralità di creditori, il progetto di distribuzione (o piano di riparto) deve essere redatto come se anche il credito accantonato fosse legittimamente concorrente, anche se l'effettiva distribuzione della somma che sarebbe spettata per quella ragione deve essere sospesa in attesa della formazione del titolo esecutivo ad esso relativo. In sostanza, si deve formare un piano di riparto che comprenda anche la ragione di credito “ancora non titolata”; poi occorre distribuire le somme ai creditori per i quali non vi sono ragioni di accantonamento ed infine, decorso il termine di i tre anni previsto dall'art. 510 co. 3 cpc, il creditore accantonato si vedrà assegnata la somma prevista nel piano di riparto ove abbia conseguito il titolo esecutivo; in caso contrario la somma sarà redistribuita tra gli altri creditori.**

**Il piano di riparto deve, cioè, essere redatto e comprendere una quota virtuale, assegnabile solo per il caso di esito positivo dell'attività di formazione del titolo esecutivo.**

**Ove l'intervento venga effettuato in una espropriazione presso terzi, l'art. 551 cpc, rinviando agli artt. 525 e seguenti cpc per la regolamentazione dell'intervento degli altri creditori, consente di ritenere che sia applicabile sia la disciplina contenuta nell'art. 528 cpc sia il generale rinvio di tale norma all'art. 510 cpc, nella versione *ratione temporis* applicabile.**

6. Poiché, nel caso di specie, risulta l'esistenza di un altro credito privilegiato oltre a quello dell'avv.to Zonin nonché quella di "altri creditori" ( cfr. pag. 15 e 15 ricorso , par. 25 ), la valutazione della Corte territoriale sopra riportata risulta erronea sia nella definizione dell'esistenza del termine perentorio coincidente con la distribuzione parziale del ricavato, sia nelle conseguenze che da ciò vengono tratte rispetto all'utilità delle procedure intentate e, conseguentemente, alla sussistenza della responsabilità professionale dei difensori incaricati .

7. Dall'accoglimento della censura in esame deriva la necessità di rivalutare l'intera controversia al fine di verificare quale sia l'effettivo danno subito dallo Schwartz e, conseguentemente, quali siano le procedure esecutive per le quali, in relazione alle spese legali, possa essere accolta la domanda riconvenzionale dei ricorrenti, rideterminato il loro eventuale credito professionale.

8. Gli altri motivi proposti rimangono logicamente assorbiti dall'accoglimento del primo motivo e dovranno essere rivalutati alla luce del nuovo esame, così come le censure proposte nel secondo, terzo e quarto motivo del ricorso incidentale condizionato.

9. La sentenza deve, pertanto, essere cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Bolzano in diversa composizione che dovrà riesaminare l'intera controversia alla luce del principio di diritto evidenziato al precedente par. 5 , decidendo altresì in ordine alle spese del giudizio di legittimità.



PQM

La Corte,

accoglie il primo motivo di ricorso principale e dichiara assorbiti gli altri nonché il ricorso incidentale condizionato; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Bolzano in diversa composizione per il riesame della controversia ed per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della terza sezione civile del 23.4.2018.



-----

Corte di Cassazione - copia non ufficiale